

Direttiva 2008/99/CE

(Tutela penale dell'ambiente)

La **direttiva 2008/99/CE** sulla **tutela penale dell'ambiente** dovrà essere **attuata** dagli Stati membri **entro il 26 dicembre 2010**.

Essa si propone l'**obiettivo** di ottenere che gli Stati membri **introducano**, nel proprio diritto penale interno, **sanzioni penali** che possano garantire **una più efficace tutela dell'ambiente** ("considerando n. 3" e art. 1), con un grado di deterrenza maggiore rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori del diritto civile.

La direttiva rappresenta, pertanto, un importante cambiamento nel sistema delle fonti normative del diritto penale ambientale, in quanto istituisce un livello minimo di armonizzazione in relazione alle attività contro l'ambiente che devono essere considerate reati e un sistema di responsabilità penale analogo per tutte le persone giuridiche in grado di garantire una più efficace tutela dell'ambiente stesso.

La direttiva recepisce i principi ribaditi in **due sentenze della Corte di giustizia europea**^[71] secondo cui la competenza della Comunità europea ad attuare le politiche e le azioni comuni di cui agli artt. 2 e 3 del Trattato CE comprende anche il potere di richiedere agli Stati membri **l'applicazione di adeguate sanzioni penali**.

Nelle due citate sentenze, pur confermando il consolidato principio in forza del quale, in linea generale, "la legislazione penale e le regole di procedura penale non rientrano tra le competenze comunitarie", la Corte ha affermato che tale constatazione non potrebbe precludere alla legislazione comunitaria - quando l'applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle autorità nazionali competenti costituisca una misura «indispensabile» per lottare contro i comportamenti gravemente pregiudizievoli per l'ambiente - di adottare misure collegate al diritto penale degli Stati membri e che siano considerate "necessarie" per garantire la piena efficacia delle norme che esso venga a emanare in materia di protezione dell'ambiente.

Sul piano applicativo, la direttiva è destinata, infatti, ad avere effetti sulle normative penali dei singoli Stati membri, in quanto prevede che vengano sanzionate una serie di condotte imputabili a persone giuridiche idonee a provocare danni alla salute delle persone o un significativo deterioramento dell'ambiente.

L'**articolo 3** reca, pertanto, un elenco di **nove tipi di attività illecite** che dovranno essere **considerate reati** da parte degli Stati membri, allorché poste in essere **intenzionalmente** o con **grave negligenza** e qualora provochino danni alla salute delle persone (decesso o lesioni gravi), ovvero un **danno rilevante** alle componenti naturali dell'ambiente (un significativo deterioramento della qualità dell'aria, del suolo, delle acque, della fauna o della flora):

1. scarico, emissione o immissione illeciti nell'aria, nel suolo o nelle acque, di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti;
2. raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di queste operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività di gestione di rifiuti effettuata dal commerciante o intermediario;
3. spedizione di rifiuti transfrontalieri effettuata in quantità non trascurabile in un'unica operazione o in più operazioni che risultino fra di loro connesse;
4. esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate sostanze o preparati pericolosi;
5. fabbricazione, trattamento, deposito, uso, trasporto, esportazione o importazione di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose;

6. uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di quantità non trascurabili di specie animali o vegetali selvatiche protette;
7. commercio di quantità non trascurabili di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati;
8. significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto;
9. produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso di sostanze che riducano lo strato di ozono.

Allo stesso modo, è previsto che siano **qualificate come reati le condotte di favoreggiamento e di istigazione** a commettere intenzionalmente talune delle suddette attività (**articolo 4**).

L'**articolo 5** dispone, quindi, che gli Stati membri dovranno adottare, secondo una formula ricorrente a livello comunitario, misure necessarie per assicurare che i reati previsti agli articoli 3 e 4 vengano puniti con **sanzioni penali "efficaci, proporzionate e dissuasive"**, ferma restando la facoltà di stabilire disposizioni penali più stringenti ("considerando n. 12").

La direttiva introduce, all'**articolo 6**, una **responsabilità penale** in capo alle **persone giuridiche per i reati indicati agli articoli 3 e 4**, qualora siano commessi, a loro vantaggio, da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla stessa persona giuridica (comma 1).

Lo stesso articolo introduce anche **una responsabilità da reato dell'ente «per carenza di sorveglianza o controllo»** da parte di uno dei soggetti aventi la posizione preminente sopracitata, che abbia reso possibile la perpetrazione dei suddetti reati a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità (comma 2).

Il comma 3 precisa, infine, come la responsabilità dell'ente non escluda l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.

La previsione del coinvolgimento delle **persone giuridiche nella materia ambientale** rappresenta un profondo cambiamento nel sistema delle fonti normative del diritto penale ambientale in quanto, il più delle volte, sono gli enti economici a svolgere attività industriale nel cui interesse vengono colposamente o dolosamente compiuti gravi danni all'ambiente, ed essi sono, in genere, costituiti come persone giuridiche.

L'**articolo 7** stabilisce che anche nei confronti delle **persone giuridiche responsabili dei reati ambientali** le **sanzioni** disposte dai singoli ordinamenti nazionali siano **"efficaci, proporzionate e dissuasive"**.

La direttiva reca, infine, **due allegati**, in cui viene elencata la normativa comunitaria la cui violazione sostituisce un comportamento "illecito" ai sensi dell'articolo 2 della stessa direttiva:

- l'**allegato A** reca 69 direttive comunitarie emanate a protezione dell'ambiente e adottate in base al Trattato CE;
- l'**allegato B** riporta 3 direttive adottate ai sensi del Euratom.

Da ultimo si riportano alcune considerazioni in merito agli effetti delle disposizioni della direttiva 2008/99/CE sulla disciplina nazionale relativa alla responsabilità da reato degli enti, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, estendendone l'ambito applicativo ai reati ambientali.

Si ricorda, infatti, che il citato decreto n. 231, con cui è stata introdotta nel sistema giuridico italiano la responsabilità da reato delle persone giuridiche, non prevede la responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reati ambientali. La delega contenuta nell'art. 11, comma

1, lett. d), della legge 29 settembre 2000, n. 300, che includeva nell'elenco dei reati - presupposto della responsabilità dell'ente – anche quelli in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, non è stata, infatti, ancora esercitata dal Governo.

Attualmente, l'unica norma in materia ambientale che rinvia alla responsabilità della persona giuridica - e alle previsioni del citato decreto legislativo n. 231/2001 - è contenuta nell'art. 192, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice ambientale) sull'abbandono dei rifiuti.

Il citato 4 dell'art. 192 così recita "Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni".

Tale disposizione, tuttavia, oltre a limitare il riferimento agli amministratori o rappresentanti delle persone giuridiche, sembrerebbe far espresso riferimento unicamente alla previsione del comma 3 dell'art. 192 citato (abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee). Si tratta, pertanto, di un rinvio generico che, alla luce di una interpretazione della norma e dei principi di tassatività e tipicità cui è ispirato il diritto penale, non può che condurre ad escludere l'applicabilità della responsabilità ex decreto 231 agli illeciti ambientali.

Pertanto, il legislatore nazionale dovrà prevedere, entro il **26 dicembre 2010** (termine di recepimento della direttiva), l'estensione della responsabilità penale delle persone giuridiche anche ai reati ambientali colposi che saranno introdotti nel sistema giuridico nazionale, in quanto la direttiva impone l'attuazione di un sistema sanzionatorio di natura esclusivamente penale. Viene, invece, lasciata ampia discrezionalità in merito alla tipologia di sanzioni, pecuniarie e/o interdittive (revoca delle autorizzazioni, interdizioni dall'esercizio dell'attività, esclusione da finanziamenti, divieto di contrattazione con la P.A., tanto per citarne alcune), applicabili alle persone giuridiche responsabili di reati ambientali.